



di. de Falco

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Roma, data protocollo

AL SIGG.RI PREFETTI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

e, per conoscenza

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per gli Italiani all'estero
e le Politiche Migratorie



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Protocollo 0011782 del 18/11/2015
UOR: LFG
T.02750118

ACC Diritti Civili



0011782*194715


LORO SEDI

TRENTO

BOLZANO

AOSTA

ROMA



OGGETTO: Istanze di conferimento della cittadinanza italiana *on line*.

Con l'avvio della nuova procedura di trasmissione *on line* di invio delle richieste di conferimento della cittadinanza italiana la nuova modalità informatica costituisce l'unico mezzo attraverso il quale il richiedente può inviare la domanda presso codeste Prefetture. Ciò non determina modifiche nelle fasi del procedimento. Si richiama quindi l'attenzione sul rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con le seguenti precisazioni.

Circa la documentazione da produrre, si rammenta che ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. non si possono chiedere certificati riguardanti dati in possesso di Pubbliche Amministrazioni, fermo restando che per gli atti formati all'estero e non registrati in Italia la dichiarazione sostitutiva non è ammissibile (certificato di nascita e certificato penale del Paese di origine).

Si conferma che è necessario chiedere il certificato penale del Paese di origine anche per coloro che sono giunti in Italia prima del compimento dei quattordici anni, soprattutto nell'eventualità che l'interessato possa avere avuto residenze all'estero nel corso del periodo considerato.

[Handwritten mark]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Si ribadisce, in ogni caso, che è necessaria la presenza dell'interessato in sede di notifica del decreto di conferimento e che lo stesso deve essere convocato in Prefettura almeno una volta. Nel sistema informatico è prevista una modalità che lascia alla libera determinazione di ciascuna Prefettura la decisione del momento ritenuto più opportuno per la convocazione.

Ciò è indispensabile sia al fine di verificare l'identità del medesimo e la conformità della documentazione inviata, sia per l'apposizione della firma per l'assunzione di responsabilità di quanto dichiarato nella domanda.

A tal fine si trasmette in allegato il fac-simile di dichiarazione sostitutiva da far sottoscrivere al richiedente avanti il funzionario incaricato, analogo a quello già trasmesso tramite Sicitt.

In particolare, si precisa che in sede di convocazione, oltre a verificare l'idoneità della documentazione prodotta, occorre:

- ✓ verificare e validare la ricevuta del versamento di euro 200,00;
- ✓ verificare e annullare la ricevuta del pagamento della marca da bollo prevista.

Riguardo alle generalità da indicare nel decreto di conferimento, si ribadiscono le disposizioni già impartite con circolare prot. n. 14424 del 23/12/2013.

Infine, si rammenta che nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità competente invita il richiedente a integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni e i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.

Al riguardo, si comunica che è stato implementato il Sistema Sicitt che ora prevede la gestione informatizzata del preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge n. 241/1990

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(D. CAPRIO)